

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

LEGGE N. 208 DEL 28 DICEMBRE 2015 - LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020

Finalità

Il credito d'imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali nuovi è finalizzato alla **crescita e allo sviluppo del tessuto industriale delle zone assistite** delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa che **acquistano beni strumentali nuovi**, anche mediante locazione finanziaria, da destinare a strutture produttive, esistenti o di nuova costituzione, localizzate nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, e Abruzzo**.

Sono esclusi i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nel settore creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione non si applica alle imprese in difficoltà.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti realizzati **dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023**, facenti parte di un progetto di **investimento iniziale** relativo alla:

- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento¹;
- riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione.

Ai fini della valutazione di ammissibilità alle risorse PON, i progetti d'investimento, presentati dalle PMI, devono soddisfare i seguenti requisiti:

¹ Per diversificazione dello stabilimento si intende la produzione di prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.

- non ultimati al momento della presentazione della domanda;
- di importo complessivo almeno pari a 500.000 euro;
- riconducibili agli ambiti applicativi della Strategia Nazionale di specializzazione intelligente (Allegato 1);
- caratterizzati dalla presenza di immobilizzazioni innovative.

I beni oggetto dell'agevolazione:

- devono entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- non essere dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione².

La traslazione integrale o parziale degli investimenti originariamente programmati comporta la rideterminazione degli anni in cui il credito d'imposta è da considerarsi fruibile.

Spese ammissibili

Sono agevolabili i seguenti beni strumentali alla produzione: **macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica.**

Nel caso di investimenti effettuati nelle **Zone Economiche Speciali - ZES³**, il credito di imposta si applica anche all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti per gli investimenti effettuati a partire dal **1° maggio 2022**.

Per gli investimenti effettuati sino al **30 aprile 2022**, il credito di imposta ZES spetta esclusivamente per l'acquisto di immobili.

Agevolazione

Per le **acquisizioni di beni effettuate prima del 1° marzo 2017** il credito d'imposta è riconosciuto, nei limiti e alle condizioni previsti dalla Carta degli aiuti di Stato, nella misura massima del:

- **20% delle spese ammissibili per le piccole imprese;**

² Qualora si verifichi uno delle predette condizioni, il credito d'imposta verrà rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

³ Le ZES attualmente attive sono: ZES Abruzzo, ZES Calabria ([PDF](#)), ZES Campania (particelle [1/3](#), particelle [2/3](#), particelle [3/3](#), particelle parzialmente incluse [1/2](#), particelle parzialmente incluse [2/2](#)) ZES Ionica interregionale Puglia-Basilicata ([PDF](#), [PDF](#), [PDF](#)), ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise ([PDF](#), [PDF](#), [PDF](#)), ZES Sicilia Orientale ([PDF](#)), ZES Sicilia Occidentale ([PDF](#)).

- **15% delle spese ammissibili per le medie imprese;**
- **10% delle spese ammissibili per le grandi imprese.**

Il beneficio sarà pari al costo complessivo dei nuovi investimenti, eseguiti in ciascun periodo d'imposta, al netto degli ammortamenti relativi alle medesime categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato.

Per le **acquisizioni di beni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2017**, il credito d'imposta è commisurato alla quota del **costo complessivo dei beni agevolabili**⁴, nei limiti e alle condizioni previsti dalla Carta degli aiuti di Stato, nella misura massima del:

	ZONE ASSISTITE	
	Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna ⁵ e Molise (per i beni acquisiti nel 2022)	Abruzzo e Molise (per i beni acquisiti fino al 31.12.2021) ⁶
Piccole imprese	45%	30%
Medie imprese	35%	20%
Grandi imprese	25%	10%

Il tetto massimo per ciascun progetto d'investimento è pari a:

- **3 milioni di euro per le piccole imprese;**
- **10 milioni di euro per le medie imprese;**
- **15 milioni di euro per le grandi imprese.**

Per gli investimenti realizzati **entro il 31 maggio 2021** nelle **ZES**, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo di **€ 50 milioni**. Per gli investimenti realizzati dal **1° giugno 2021** il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di **€ 100 milioni**.

In quest'ultimo caso, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per **almeno sette anni** dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti.

⁴ Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

⁵ Con riferimento agli investimenti effettuati nell'intero territorio della Regione Sardegna dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti previsti dalla disciplina originaria.

⁶ Province di Campobasso, Isernia, L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti.



Il credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Fruizione

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Più precisamente, il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il reddito stesso è maturato (i.e. il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione.

Il credito d'imposta maturato può essere utilizzato solo in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite annuale di fruizione di euro 250.000⁷.

⁷ Limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).